

ASSISTENZA FAMILIARI DISABILI: il lavoratore che assiste non può essere trasferito

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO – DEL 19 MARZO 2019, N. 21670

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un lavoratore che assisteva con continuità un familiare disabile aveva impugnato avanti al Giudice del lavoro il provvedimento con il quale il proprio datore di lavoro lo aveva trasferito ad altra sede.

Il predetto Giudice del lavoro, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha annullato il provvedimento del datore di lavoro che, pertanto, si è rivolto alla Corte d'Appello.

La Corte d'Appello aveva evidenziato che lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza. In riforma della decisione del Tribunale la Corte d'Appello aveva quindi respinto la domanda del lavoratore.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, deducendo la violazione dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, censurando la sentenza medesima "per non avere considerato che la norma, menzionando la 'sede', e non l'unità produttiva, intende l'effettivo luogo di svolgimento del lavoro da parte del soggetto interessato, senza che possa ammettersi una valutazione giudiziale circa la incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza della persona disabile".

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore, non essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto, secondo il quale "il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato contestuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 cod. civ." (Cass. N. n. 24015/2017).

Di conseguenza, con ordinanza n. 21670/2019 del 19 marzo 2019, la Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello, rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie dedotta in giudizio, dovrà attenersi al principio di diritto sopra riportato.